

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4387

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPARINI

Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

*Presentata il 26 maggio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge trasferendo i compiti e le funzioni del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) persegue i seguenti obiettivi: 1) sopprimere un ente inutile, dispendioso e clientelare; 2) introdurre economie di scala con i conseguenti benefici economici e gestionali; 3) garantire maggiori entrate alla SIAE anche grazie all'aggio sull'incasso dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori (AIE) in precedenza gestiti dall'IMAIE; 4) rafforzare il patrimonio giuridico e di rappresentanza della SIAE; 5) rendere trasparente, efficace ed efficiente la gestione dei proventi degli AIE da parte della SIAE; 6) rispondere nel miglior modo possibile ai criteri e alle necessità di raccolta dei diritti d'autore e connessi nell'era della multi-

medialità e delle fruizioni multiplatforma; 7) semplificare gli accordi con gli utilizzatori terzi di repertori (televisione, radio, *web* eccetera) sul modello della società inglese *Phonographic Performance Limited*.

Il nuovo IMAIE è un'associazione avente personalità giuridica di diritto privato disciplinato dal decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, oltre che dal codice civile ed è stato istituito al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e il mantenimento dei livelli occupazionali a seguito della messa in liquidazione dell'IMAIE.

La proposta di legge trasferisce alla SIAE il compito di provvedere all'incasso e alla relativa ripartizione tra gli AIE

aventi diritto dei compensi indicati negli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e negli articoli 5 e 7 della citata legge n. 93 del 1992.

In base all'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941, gli autori e i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli AIE e i produttori di videogrammi e i loro aventi causa hanno diritto a un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o di videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.

L'articolo 71-*octies* prevede che il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione audio sia corrisposto alla SIAE che provvede a ripartirlo, al netto delle spese, per il 50 per cento agli autori e ai loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'articolo 73 dispone che il produttore di fonogrammi nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la co-

municazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Ai sensi dell'articolo 73-*bis*, gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto a un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui al citato articolo 73 è effettuata non a scopo di lucro.

L'articolo 80 disciplina i compensi degli artisti interpreti e degli artisti esecutori stabilendo che si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

L'articolo 84 sancisce, in particolare, che, salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

L'articolo 180-*bis* statuisce che il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SIAE. Per i detentori dei diritti connessi la Società agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'IMAIE per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

Ciò premesso l'articolo 2 della presente proposta di legge sostituisce l'articolo 180-bis, prevedendo che: *a)* il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SIAE; *b)* i titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo della loro opera o di un altro elemento protetto; *c)* gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita. Gli articoli 5 e 7 della legge n. 93 del 1992, richiamando la legge n. 633 del 1941, stabiliscono che i compensi spettanti agli AIE siano versati dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria all'IMAIE con la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. I compensi relativamente ai quali non sono individuabili i titolari sono devoluti all'IMAIE per le attività di studio e di ricerca, nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli AIE. Ai sensi dell'articolo 3 della presente proposta di legge i predetti compensi sono versati direttamente alla SIAE. La Società procede alla determinazione dei compensi spettanti agli AIE, conformemente a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'istituto, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 82 della legge n. 633 del 1941 per ciò che concerne l'attribuzione della qualifica di AIE. In base al citato articolo sono AIE coloro che: 1) sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecu-

tore comprimario; 2) dirigono l'orchestra o il coro; 3) compongono complessi orchestrali o corali a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico e non di semplice accompagnamento. Qualora l'IMAIE, prima della data di entrata in vigore della legge, abbia siglato accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli AIE nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato. Il personale dell'IMAIE in liquidazione è trasferito, dalla data della relativa costituzione, alla SIAE. Inoltre, al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti anche l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Al fine di regolamentare tale aspetto si fa ricorso alle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di tutelare i diritti degli AIE, la SIAE adeguerà il proprio statuto e il proprio regolamento anche perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3, finalizzati allo scambio di informazioni e di dati.

All'articolo 5 sono abrogati gli articoli 4 della legge n. 93 del 1992, 7 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010. L'IMAIE è sciolto e posto in liquidazione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario dell'IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: « IMAIE », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « SIAE ».

2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori » sono sostituite dalle seguenti: « la società italiana degli autori ed editori (SIAE) ».

## ART. 2.

1. L'articolo 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 180-*bis* — 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

2. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

3. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita ».

## ART. 3.

1. Ai sensi degli articoli 71-*octies*, comma 2, 73, comma 1, e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati

alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredate della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.

#### ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.

3. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti

degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.

ART. 5.

1. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

2. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0049490\*